

## CASO 6

# Fusione per incorporazione diretta con disavanzo

**A = incorporante**  
**B = incorporanda**

**A possiede il 100% di B**

*Dott. Massimo Bugatti - 22.10.2013*

## STATO PATRIMONIALE A

ATTIVITA' VARIE	<b>65</b>	PASSIVITA'		30
Partecipazione 100% in B	35	PATRIMONIO NETTO		
		- capitale sociale	20	
		- riserve	45	
		- utile esercizio in corso	5	70
	<b>100</b>			<b>100</b>

## STATO PATRIMONIALE B

ATTIVITA'	<b>60</b>	PASSIVITA'		40
		PATRIMONIO NETTO		
		- capitale sociale	15	
		- riserve	4	
		- utile esercizio in corso	1	20
				<b>60</b>

Patrimonio netto post fusione	
- capitale sociale A    20	20
- riserve A                45	45
- utile esercizio in corso 5 + 1	6
- disavanzo fusione	(16)
	<b>55</b>

Il disavanzo di fusione è il risultato del seguente calcolo:

- valore di carico in A della partecipazione in B	35
- patrimonio netto di B escluso utile di esercizio	<u>(19)</u>
<b>- disavanzo fusione</b>	<b>16</b>

- Il disavanzo di fusione, se vi è capienza, viene attribuito a rivalutazione di beni di B (articolo 2504-bis, quarto comma c.c.) ed il patrimonio netto dopo la fusione sale a  $55 + 16 = 71$

- Nella rivalutazione si deve tenere conto delle imposte differite sulla rivalutazione stessa, la quale quindi genera:

- rivalutazione beni B 23,32

- Imposte differite

(27,50% ires + 3,90% irap = 31,40%) ( 7,32)

**Effetto netto 16,00**